

ACCERTAMENTO

L'onere probatorio delle indagini finanziarie

di **EVOLUTION**



L'articolo 32 del Dpr 600/11973 disciplina il cd. accertamento bancario, quale potere istruttorio dell'Amministrazione finanziaria. I versamenti e i prelevamenti non giustificati, infatti, possono essere utilizzati per rettificare i redditi in sede di accertamento, qualora il contribuente non dimostri che tali elementi siano irrilevanti ai fini fiscali o che siano già stati inclusi nella determinazione del reddito.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Accertamento", una apposita Scheda di studio.

Nel **gergo comune** si è soliti qualificare le **indagini finanziarie** (o, meglio ancora, bancarie) come **una forma di accertamento**; nella realtà così non è, nel senso che il **controllo** svolto dai verificatori è **semplicemente fondato su talune informazioni** ritratte dai rapporti bancari e/o finanziari ([articolo 32 del D.P.R. 600/1973](#)).

Tali indagini **seguono il seguente ordine logico**:

- gli intermediari finanziari **comunicano i dati** (generalmente in sintesi) all'Anagrafe tributaria;
- sulla base di indici di pericolosità **si formalizzano delle liste dei soggetti da accertare** (oppure, nell'ambito di normali attività di controllo si decide di verificare i conti);
- si **ottiene la prescritta autorizzazione** e si richiedono i dati (dettagliati) agli intermediari;
- si "forniscono" gli stessi dati al contribuente chiedendogli di giustificare le movimentazioni;

quanto non giustificato fa scattare le presunzioni. A tal proposito, valgono regole diverse a seconda dei contribuenti coinvolti. In particolare, è previsto che i versamenti non giustificati interessino tutti i contribuenti, mentre le disposizioni sui prelevamenti (a seguito delle modifiche operate dal D.L. 193/2016) operano solo in riferimento ai titolari di reddito

d'impresa ed unicamente nelle ipotesi in cui siano di importo **superiore a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili**.

I **versamenti** risultanti dalle movimentazioni bancarie **sono posti a base delle rettifiche** e degli accertamenti nei confronti delle persone fisiche e delle imprese, se **il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito** soggetto a imposta o che **non hanno rilevanza** allo stesso fine.

Se la presunzione in merito ai versamenti non “ricostruiti” appare di immediata percezione, non altrettanto può dirsi per quella relativa ai **prelevamenti**.

In linea di principio, il ragionamento è il seguente: se il **contribuente utilizza somme non tracciate**, può essere credibile che le medesime somme siano state impiegate per sostenere **costi in nero**. Chi **sostiene costi in nero**, presumibilmente, **avrà anche dei ricavi in nero**.

Essendo basati su presunzioni legali relativi, per gli accertamenti bancari l'onere probatorio è in capo al contribuente. La prova contraria **consiste nell'analitica dimostrazione dell'irrelevanza di ciascuna singola operazione**, non potendo risultare sufficienti profili probatori generici.

Dalle varie pronunce della Corte di Cassazione è possibile ricavare i seguenti messaggi:

- le **presunzioni semplici** e le **affermazioni di carattere generale non** sono sufficienti ([Cassazione 26.05.2008 n. 13516](#), [06.2008 n. 14847](#) e [29.07.2011 n. 16650](#)). Si segnala che, tuttavia, la stessa Cassazione ([sentenza 30.11.2011 n. 25502](#)) sarebbe possibile confutare le presunzioni bancarie mediante una **prova presuntiva**;
- **non** è possibile affermare che le **somme transitate sui conti sono da attribuire ad altro soggetto** ([Cassazione 19.03.2009 n. 6617](#));
- **non** rileva la **produzione di una perizia disposta in sede penale** ([Cassazione 08.11.2010 n. 22636](#) e [05.2011 n. 10036](#));
- per sostenere che i **versamenti rappresentano la restituzione di prestiti**, è necessario fornire puntuali dimostrazioni ([Cassazione 14.01.2011 n. 767](#));
- sono considerate valide dimostrazioni: **le dichiarazioni di terzi beneficiari** ([Cassazione 16.04.2008 n. 9958](#)) e le **vincite al lotto**, solo qualora si sia in grado di riconnettere il portatore del tagliando vincente al contribuente ([Cassazione 05.02.2009 n. 2752](#)).

Secondo la [Circolare 1/2018](#) **non** sono idonei a costituire prova contraria:

- **scritture private attestanti flussi** di denaro (a titolo di anticipo o prestito);
- mere **dichiarazioni di parte**.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

Image: iStock.com/valcarenghi - volare / Photo / The eye